

## Gli strumenti fiscali per il risparmio l'innovazione e lo sviluppo energetico

### Incentivi di interesse per le cooperative

A cura di Carlo Durando, responsabile per l'area fiscale della redazione,  
con la collaborazione dell'ing. Stefano Saroglia del CERP,  
Consorzio per le Energie Rinnovabili Piemonte

insieme  
Piemonte

Infonews

#### LA LEGGE FINANZIARIA 2007

La legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge Finanziaria 2007) "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", pubblicata sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27/12/06 prevede una serie di incentivi in materia di efficienza energetica, rivolti a cittadini, commercianti e imprenditori. In particolare è prevista una detrazione fiscale del 55% delle spese sostenute per:

1. **la riduzione delle dispersioni termiche degli edifici.** Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo (comma 344);
2. **le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi.** In questi casi spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa

in  $W/m^2K$ , della Tabella 3 allegata alla presente legge (comma 345);

3. **l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.** La detrazione dall'imposta lorda è pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo (comma 346);
4. **l'installazione di caldaie a condensazione.** Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo (comma 347);

Le detrazioni fiscali finora descritte sono concesse, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) la rispondenza dell'intervento ai requisiti di legge deve essere asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;
- b) il contribuente deve acquisire "la certificazione energetica dell'edificio", di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora tale certificazione sia regolamentata dalla regione o dall'ente locale; in caso contrario, si deve acquisire un "attestato di qualificazione energetica", predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fab-

bisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione.

L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili (comma 348).

5. **costruzione di nuovi edifici ad altissima efficienza energetica.** Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell'edificio inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione, hanno diritto a un contributo pari al 55% degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione (comma 351).

Per l'attuazione del comma 351 è costituito un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministro dello Sviluppo Economico, sono fissate le condizioni e le modalità per l'accesso e l'erogazione dell'incentivo, nonché i valori →

↳ limite relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione (comma 352).

Di seguito si evidenziano le altre agevolazioni e disposizioni in materia energetica approvate con la Finanziaria 2007:

- All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 è inserito il seguente: **"1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unità abitativa"** (comma 350).
- **Contributi per frigoriferi ad alta efficienza:** per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, con analoghi apparecchi di classe non inferiore ad A+, spetta una detrazione di imposta lorda per una quota pari al 20% dell'importo rimasto a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 200 € per ciascun apparecchio, in un'unica rata (comma 353).
- Ai soggetti esercenti attività d'impresa rientrante nel settore del commercio che effettuano interventi di efficienza energetica per l'illuminazione nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, spetta un'ulteriore deduzione dal reddito d'impresa pari al 36% dei costi sostenuti nei seguenti casi: **a) sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60%; b) sostituzione, negli ambienti interni, di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti di classe A purché alloggiare in apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale al 60%; c) sostituzione, negli ambienti esterni, di apparecchi illuminanti dotati di lampade a vapori di mercurio con apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale all'80%, dotati di lampade a vapori di sodio ad alta o bassa pressione o di lampade a ioduri metallici; d) azione o integrazione, in ambienti interni o esterni, di regolatori del flusso luminoso** (comma 354).
- **Per l'acquisto e l'installazione di motori ad alta efficienza ed inverter** è prevista una detrazione fiscale del 20% (cumulabile con altri incentivi predisposti dagli enti locali e con la richie-

sta di certificati bianchi) delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e installazione di motori elettrici con potenza compresa tra 5 e 90 kW e per l'acquisto e installazione di variatori di velocità di motori elettrici con potenze comprese tra 7,5 e 90 kW (commi 358, 359 e 360);

- **Incentivi all'impiego di autoveicoli a GPL e metano:** sono previsti incentivi particolari per le modifiche dei motori per portarli a funzionamento a gas o GPL o metano nonché per l'acquisto di veicoli che sfruttino questi sistemi di combustibile (commi 224 e 241);
- **Proroga di agevolazioni in materia di accise per prodotti energetici** in scadenza al 31 dicembre 2006 (commi 394 e 395);
- **IVA agevolata per energia ecologica:** si prevede che la fornitura di energia termica per uso domestico tramite reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto di servizio energia, possa utilizzare l'aliquota agevolata solo se l'energia sia stata prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; viceversa alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria (comma 384);
- **Biocarburanti ed agroenergie:** è previsto un fondo da 16,7 milioni di euro per l'incentivazione dell'immissione di biocarburanti sul totale del carburante diesel e di benzina nel mercato nazionale dei trasporti, al fine di raggiungere la percentuale del 2,5% entro il 2008 e del 5,75% entro il 2010, allineandosi con la direttiva europea del 2003. Le modalità per la miscelazione obbligatoria saranno fissate da un successivo decreto secondo gli obiettivi di sviluppo delle filiere agroenergetiche (produttori agricoli - trasformatori - distributori) e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantità di prodotti provenienti da intese di filiera. Lo stanziamento previsto in Finanziaria favorisce l'incentivazione ed il giusto reddito ai produttori agricoli al fine dello sviluppo delle coltivazioni utilizzabili per la produzione dei biocarburanti e l'effettiva produzione e cessione degli stessi, considerando che **la Finanziaria annovera tra le "attività connesse all'agricoltura"** (art. 2135 del c.c.) **ai fini del reddito agrario, anche la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali derivanti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli** (commi 367 - 379).

## INCENTIVI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Attraverso il meccanismo del Conto Energia (DM. 19 febbraio 2007), è prevista **un'incentivazione che remunera per venti anni l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici** operanti la conversione diretta della radiazione solare in energia elettrica. L'incentivo (erogato dal Gestore dei Servizi Elettrici - GSE spa) varia a seconda della potenza dell'impianto e del relativo grado di integrazione architettonica e non è cumulabile con altre forme di contributi. Come stabilito dal DPR 633/72, nel caso di realizzazione di impianti fotovoltaici, l'aliquota IVA applicata è pari al 10%.

## ALTRE NORME SUGLI INVESTIMENTI AMBIENTALI

Sempre in materia di investimenti ambientali si ricorda che la legge 388/2000 art. 6 dispone che non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi (IRES ed IRAP) la quota di reddito delle piccole e medie aziende in contabilità ordinaria destinata agli investimenti ambientali, intendendo con tale nozione il costo delle immobilizzazioni materiali (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, altri beni, immobilizzazioni in corso ed accenti) necessarie per prevenire, ridurre e riparare i danni causati all'ambiente, con esclusione dei costi degli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Per determinare il reddito escluso da imposizione, l'ammontare degli investimenti ambientali effettuati va diminuito di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle cessioni ed i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti. Una specifica norma elusiva si applica quando i beni che formano oggetto dell'investimento agevolato sono ceduti entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui l'investimento è stato effettuato.

Le imprese interessate ad avvalersi di tale agevolazione devono rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati e comunicare entro un mese dall'approvazione dello stesso tale importo all'amministrazione finanziaria. Parlando di bilanci, sembrerebbe che la sensibilità ambientale delle imprese italiane sia in crescita, stante la diffusione della prassi di affiancare al bilancio d'esercizio (obbligatorio) i cosiddetti bilanci sociali o bilanci di responsabilità sociale che l'impresa liberamente sceglie di redigere e di diffondere agli *stakeholders* per evidenziare la sua cosiddetta eticità o sensibilità su talune tematiche di natura sociale, compreso il rispetto e la salvaguardia ambientale. Per quanto concerne le cooperative, forma societaria che contribuisce per il 7% al

↳ PIL italiano, l'agevolazione di cui alla legge 388/2000 si può coniugare allo speciale regime dettato dall'articolo 12 della legge 904/77 laddove si prevede la parziale o totale detassazione, in quanto non vanno a costituire reddito imponibile IRES, degli utili destinati alle riserve indivisibili, quindi degli utili netti di esercizio reinvestiti nell'impresa con il vincolo che gli stessi non possano poi mai essere attribuiti ai soci, né durante la vita della società né all'atto del suo scioglimento.

Per le imprese industriali di cui all'articolo 2195 ed iscritte alla sezione "industria" dell'INPS il DL 79/1997 prevede a certe condizioni la concessione di un credito di imposta in misura variabile dal 10% al

30% delle spese sostenute per l'acquisizione e concretizzazione di nuove conoscenze tese al miglioramento del processo produttivo. In pratica si tratta di una incentivazione ai cosiddetti investimenti innovativi, tenuto conto che gli stessi potrebbero anche comportare un eventuale risparmio energetico oltre che un miglioramento della produttività ed efficienza aziendale. La legge 449/97 dispone infine un credito d'imposta per le imprese, comprese quelle artigiane, nella misura fissa di euro 7.746,85 e fino ad un massimo di euro 30.987,41 per ogni nuova assunzione di possessori di dottorato di ricerca, altro titolo post laurea o laureati con esperienza nel settore della ricerca, dispone inoltre un cre-

dito di imposta in percentuale del 60% della spesa (fino ad un massimo di euro 129.114) per i contratti di ricerca stipulati con Università, consorzi e centri universitari, enti pubblici e istituzioni di ricerca, fondazioni. Tale disposizione potrebbe essere ovviamente utilizzata anche per la ricerca applicata in materia di tutela ambientale e risparmio energetico, sviluppandosi quindi una positiva sinergia tra mondo della ricerca e mondo della produzione.

Le cooperative interessate ad approfondire il tema delle energie rinnovabili possono fare riferimento al consorzio CERP, [www.cerp.to.it](http://www.cerp.to.it)

## Normativa del lavoro

a cura di Roberto Martino

### Riforma del TFR

#### Gli adempimenti per le cooperative

Con la circolare n. 70 del 3 aprile 2007, l'INPS fornisce i necessari chiarimenti sulla contribuzione al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto".

Si ricorda che tale "fondo" previsto dalla finanziaria 2007, è quello al quale le imprese con almeno 50 addetti, devono versare il TFR dei lavoratori che scelgono di non aderire in tutto o in parte alle forme pensionistiche complementari, come è noto per le imprese sotto i 50 addetti il TFR non destinato ai fondi pensione rimane in azienda, e al riguardo nulla cambia rispetto al passato.

La circolare individua le modalità di riconoscimento dei datori di lavoro obbligati al versamento al fondo in questione. Per le imprese operanti al 31 dicembre 2006 si considera la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2006, (oppure porzione di anno se la cooperativa si è costituita nel corso del 2006), al riguardo si specifica che la media in questione è quella che "timbra" l'impresa per il resto della sua esistenza, nel senso che se ad esempio risultasse una media di 51 addetti, e nel 2007 gli addetti diventano 20, resterebbe l'obbligo di versamento del TFR al fondo gestito dall'INPS, per il resto della durata dell'impresa stessa.

Le modalità di calcolo della media sono le seguenti:

- devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, prescindendo dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario (nel caso part time si calcola quota parte rispetto all'orario a tempo pieno)
- il computo deve avvenire in base alle giornate di attività secondo il criterio convenzionale delle 26 giornate per mese (quindi per far scattare l'obbligo contributivo al fondo, nel 2006 l'impresa deve aver avuto almeno 15.600 giornate lavorative, calcolate come  $50 \cdot 26 \cdot 12$ )

La circolare riporta, relativamente al calcolo della media, degli esempi numerici esplicativi. I datori di lavoro con almeno 50 addetti sono tenuti a rilasciare all'istituto, anche telematicamente, apposita dichiarazione, al riguardo seguiranno, probabilmente, indicazioni concrete. Come già specificato, sussiste l'obbligo del versamento in relazione ai lavoratori che maturano il TFR, ad esclusione dei lavoratori con rapporto a tempo determinato inferiore ai 3 mesi, lavoratori stagionale del settore agro-alimentare (quelli

senza un termine prestabilito perché legati ad esempio ad una specifica "campagna", quindi sembrano fuori dall'esclusione gli Otd "generici", lavoratori a domicilio, impiegati e quadri del settore agricolo (assicurati presso l'ENPAIA), lavoratori per i quali i CCNL, anche mediante contrattazione di secondo livello, prevedano la corresponsione periodica delle quote maturate del TFR.

Le modalità e le tempistiche del versamento sono differenti rispetto alla casistica delle scelte dei lavoratori e in relazione anche ai lavoratori in forza o meno al 31 dicembre 2006.

Per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2006 che destinano interamente il TFR ai fondi di previdenza non è dovuto alcun contributo al fondo di tesoreria, anche per il periodo antecedente la scelta. Per i lavoratori, sempre in forza al 31 dicembre 2006, che destinano parte del TFR ai fondi previdenziali, è dovuto l'intero TFR fino alla data di scelta, la quota parte del TFR per i periodi di paga successivi all'esercizio dell'opzione. Per i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 2006, invece, il TFR maturato nel periodo antecedente la scelta, e quello residuo (in caso di scelta di versamento parziale) va sempre e comunque versato al fondo di tesoreria.

Sempre per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, in caso di silenzio assenso, le quote di TFR da trasferire al fondo di tesoreria riguarderanno l'intero semestre, a partire dalla data di assunzione. L'importo da versare è composto dalla quota di TFR maturata dall'assunzione, maggiorata delle rivalutazioni e con applicazione, per il periodo successivo al 31 dicembre dell'anno precedente, del tasso di incremento del TFR rapportato alla durata del periodo medesimo.

La circolare, alla quale si rimanda, tratta in modo approfondito anche i temi riguardanti le anticipazioni, la base imponibile, le modalità di versamento, le compensazioni ed il funzionamento delle misure compensative. Si coglie l'occasione per ricordare a tutte le cooperative esistenti al 31 dicembre 2006, che, entro il 30 maggio 2007, devono fornire ai lavoratori che non hanno espresso nessuna opzione sulla destinazione del loro TFR, quindi in pratica coloro che non hanno compilato il modello TFR1, una lettera in cui sono riepilogate le conseguenze del loro silenzio, che diventa assenso alle forme pensionistiche complementari.

## In breve

a cura di Lidia Cassetta

### DA FEDERCONSUMO PIEMONTE

## Indennità di vacanza contrattuale

Il 23 marzo scorso sono state avviate le trattative per il rinnovo del contratto della distribuzione cooperativa, scaduto ormai da oltre tre mesi, sulla base della piattaforma presentata dai sindacati in data 28 dicembre 2006. Nell'incontro del 19 aprile le parti sociali hanno previsto l'erogazione da aprile dell'indennità di vacanza contrattuale come previsto all'art. 5 lettera A punto 4 (pagg. 19

e 20) del testo del CCNL per dipendenti della distribuzione cooperativa. Gli uffici amministrativi possono eventualmente provvedere all'erogazione di aprile effettuandola con quella del mese successivo. Com'è noto il punto 4 lett. A dell'art. 5 del contratto fissa le modalità per la definizione dell'importo. Per ulteriori informazioni Federconsumo Piemonte tel. 011/4405436.

### Erogazione Indennità di Vacanza Contrattuale - decorrenza aprile 2007

Applicazione delle "Procedure del negoziato contrattuale" previste dall'art. 5 del CCNL

Tasso di Inflazione programmato per il 2007:

Livelli	Minimo	Conting.	Totale
Q	1.364,30	541,85	1.906,15
1	1.241,24	538,83	1.780,07
2	1.080,73	533,84	1.614,57
3 S	963,03	529,97	1.493,00
3	893,48	528,28	1.421,76
4 S	829,28	525,92	1.355,20
4	770,43	524,49	1.294,92
5	695,52	522,17	1.217,69
6	535,01	517,33	1.052,34

	2,00	30%	50%
Inflaz. programmata	IVC dal 4° mese da aprile a giugno 07	IVC dal 7° mese 50% erogare da luglio 07	
€ 38,12	€ 11,44	€ 19,06	
€ 35,60	€ 10,68	€ 17,80	
€ 32,29	€ 9,69	€ 16,15	
€ 29,86	€ 8,96	€ 14,93	
€ 28,44	€ 8,53	€ 14,22	
€ 27,10	€ 8,13	€ 13,55	
€ 25,90	€ 7,77	€ 12,95	
€ 24,35	€ 7,31	€ 12,18	
€ 21,05	€ 6,31	€ 10,52	

### Apprendistato ex D.Lgs. n. 276/2003

Il trattamento economico e l'inquadramento per tale qualifica è di due o di un livello inferiore rispetto alla mansione professionale per cui si svolge l'apprendistato rispettivamente per la prima e per la seconda metà del periodo di apprendistato. Pertanto gli importi della IVC sono quelli applicati alla generalità dei dipendenti.

### DA FEDERCULTURA PIEMONTE

## Sostegni alle attività teatrali

Con decreto del presidente della Giunta regionale 26 marzo 2007 n. 4/R è stato emanato un regolamento recante alcune modifiche al precedente del 20 giugno 2005 n. 4/R sulla disciplina degli interventi a sostegno delle attività teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980 n. 68. Sono previsti contributi per i soggetti indicati dalla legge che hanno sede operativa in Piemonte, ove svolgono attività in modo prevalente con carattere di continuità e professionalità. Al fine di favorire un'equilibrata diffusione della cultura e dell'arte teatrale sul territorio piemontese, nonché di giungere alla creazione di un organico sistema teatrale regionale in cui interagiscano realtà pubbliche e private, la Regione promuove e sostiene la diffusione e il radicamento delle "residenze multidisciplinari", termine con cui si intende la permanenza di una compagnia teatrale professionale, che benefici da almeno un anno di un contributo regionale ai sensi dell'articolo 6, in un ambito territoriale omogeneo, facente capo a uno o più enti locali, con i quali il rapporto sia regolato da una specifica convenzione, valida per un triennio. È possibile avere copia del documento telefonando a Federcultura 011.4405436 o scrivendo a cassetta.l@confcooperative.it.



### I.RE.COOP Piemonte editrice

C.so Francia 9 - 10138 Torino  
Tel. 011/440.54.36

Direttore responsabile  
Mario Sacco

Capo redazione  
Lidia Cassetta

Allestimento grafico e videoimpaginazione  
la fotocomposizione

Finito di stampare il 10/05/2007  
presso La Grafica Nuova  
via Somalia 108/32 Torino

Aut. Trib. Torino n. 4135-2/2/91